



1° Istituto Comprensivo “Tenente Mario De Rosa”
Via Regina Margherita 28 Sant’Anastasia
Tel. 0818930703 - 0818930704 - 0818930705
Codice Fiscale: 80019960634 Codice Meccanografico: NAIC8AL00B
www.primoicsantanastasia.edu.it
naic8al00b@istruzione.it; naic8al00b@pec.istruzione.it

Allegato 3

Allegato normativa, da firmare da parte del dipendente richiedente.

Il principio di esclusività

Il rapporto di pubblico impiego è caratterizzato dal principio di esclusività art. 98 Costituzione.

Esso è funzionale alla realizzazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione art. 97 Costituzione.

L’art. 53 del D.lgs. 165/2001 è l’architrave della salvaguardia del principio di esclusività per tutti i dipendenti pubblici. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 [...]

La disciplina generale dell’incompatibilità è contenuta negli artt. 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, richiamati dall’art. 53, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente.

Le deroghe al principio di esclusività

La deroga opera soltanto nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Il contratto non può disciplinare l’incompatibilità, riservata alla legge art. 2, c. 1, lett. c), n. 7) Legge delega 421/1992.

Con il D.lgs. 165/2001 gli incarichi extra-istituzionali si suddividono in:

- attività sottoposte ad autorizzazione (art. 53, cc. 6 e segg.)
- attività non soggette ad alcuna autorizzazione (art. 53, c. 6, lett. da a) a f-ter)

Nel primo caso, per il personale a tempo pieno o in **part-time superiore al 50%**, la deroga riguarda incarichi:

- temporanei
- occasionali
- in assenza di conflitto di interessi (anche potenziale)

Per il personale in part-time **pari o inferiore al 50%**, il regime è più ampio e la deroga dettagliata dalla L. 662/1996 permette di:

- instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro privato (non pubblico)
- svolgere un’attività di lavoro autonomo anche con carattere abituale
- esercitare un’attività professionale



1° Istituto Comprensivo "Tenente Mario De Rosa"
Via Regina Margherita 28 Sant'Anastasia
Tel. 0818930703 - 0818930704 - 0818930705
Codice Fiscale: 80019960634 Codice Meccanografico: NAIC8AL00B
www.primoicsantanastasia.edu.it
naic8al00b@istruzione.it; naic8al00b@pec.istruzione.it

• svolgere un'attività organizzata e continuativa, purché non vietata e non in conflitto di interessi

FOCUS: lo svolgimento di attività libero-professionali

- L'art. 1, comma 56, della L. 662/1996 stabilisce che, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale fino al 50%, non si applicano le disposizioni che vietano l'iscrizione in albi professionali
- L'art. 508, comma 15, del D.lgs. 297/1994 consente ai DOCENTI l'esercizio di libere professioni, previa autorizzazione del DS.
- Il PERSONALE ATA non ha una norma analoga all'art. 508. Quindi, per l'ATA a tempo pieno o con part-time superiore al 50%, l'esercizio di una libera professione resta incompatibile con il regime ordinario di esclusività.

Il quadro generale

Attività precluse a tutti i dipendenti a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro	Attività incompatibili in modo assoluto cioè non autorizzabili Art. 53, c. 1 Art. 60, DPR 3/1957	Attività incompatibili in modo relativo cioè soggette ad autorizzazione Art. 53, cc. 6 e segg	Attività non soggette ad autorizzazione Art. 53, c. 6, lett. da a) a f-ter)

Questo quadro si interseca con il sistema derogatorio che dipende dalla consistenza dell'orario del dipendente, ovvero se questi è in part time pari o inferiore al 50%.

Le attività precluse a tutti i dipendenti indipendentemente dall'orario di lavoro

Gli incarichi che interferiscono con l'attività ordinaria, ovvero che si svolgono durante l'orario di ufficio o compromettano l'attività di servizio

- L'uso di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell'amministrazione per lo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali
- Attività soggette ad autorizzazione non previamente autorizzate
- Attività e incarichi per i quali sussiste conflitto di interessi, tra cui incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso con l'amministrazione contenziosi e/o procedimenti volti a ottenere o che abbiano già ottenuto l'attribuzione di provvedimenti ampliativi

Specificità per il personale docente



1° Istituto Comprensivo "Tenente Mario De Rosa"
Via Regina Margherita 28 Sant'Anastasia
Tel. 0818930703 - 0818930704 - 0818930705
Codice Fiscale: 80019960634 Codice Meccanografico: NAIC8AL00B
www.primoicsantanastasia.edu.it
naic8al00b@istruzione.it; naic8al00b@pec.istruzione.it

L'art. 508 del D.lgs. 297/1994 vieta di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto al personale docente. Lo svolgimento di lezioni private ad alunni di istituti differenti comporta l'obbligo di informazione (nome degli alunni e loro provenienza) al dirigente scolastico

Cosa si intende per incompatibilità assoluta?

Per il dipendente soggetto al regime ordinario di esclusività (dipendente a tempo pieno e dipendente in part-time superiore al 50%), alcune attività sono vietate in radice:

- non basta chiedere l'autorizzazione
- il dirigente scolastico non può autorizzarle
- non rileva che siano svolte fuori dall'orario di servizio
- non rileva che non interferiscano materialmente con le lezioni o con l'ufficio
- non rileva che non vi sia un conflitto di interessi immediato

Sono attività vietate perché contrastano con il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego sancito dall'art. 60 del DPR 3/1957 richiamato dall'art. 53, c. 1 del D.lgs. 165/2001

Cosa si intende per incompatibilità assoluta? Non autorizzabili e assolutamente incompatibili per il personale a tempo pieno o in part time oltre il 50% .

L'art. 53, comma 6, del D.lgs. 165/2001 esclude i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% dall'applicazione dei commi 7-13.

Per loro opera la disciplina speciale della Legge 662/1996

Attività industriali, artigianali, commerciali svolte in forma imprenditoriale.

L'attività di impresa (ai sensi art. 2082 cc.) richiede contestualmente le seguenti condizioni:

- esercizio di attività economica finalizzata alla produzione e allo scambio di beni
- servizi con metodo economico o organizzazione, cioè connotata da un'armonia produttiva dell'attività NB: Si può avere organizzazione anche in presenza del solo imprenditore che svolge personalmente il lavoro o una mera organizzazione di mezzi o automazioni
- svolgimento in modo professionale, cioè stabile, sistematico, non occasionale

NB: alcuni recenti orientamenti vanno nella direzione di una compatibilità di tali attività con il part time pari o inferiore al 50%

Il professionista intellettuale NON è considerato imprenditore perché la sua attività si fonda principalmente sulle competenze, sull'esperienza e sulla prestazione personale. Anche quando utilizza uno studio, strumenti o collaboratori, l'organizzazione resta normalmente accessoria e funzionale al lavoro del professionista

Attività agricola.



1° Istituto Comprensivo "Tenente Mario De Rosa"
Via Regina Margherita 28 Sant'Anastasia
Tel. 0818930703 - 0818930704 - 0818930705
Codice Fiscale: 80019960634 Codice Meccanografico: NAIC8AL00B
www.primoicsantanastasia.edu.it
naic8al00b@istruzione.it; naic8al00b@pec.istruzione.it

Se svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale a titolo principale in modo abituale, non modesto e continuato

La Corte di Cassazione

Sez. Lavoro, con la sentenza n. 27420 del 1/12/2020

Ha stabilito che se il criterio guida è l'interferenza sull'attività ordinaria del dipendente, anche la partecipazione in imprese agricole è da ritenere incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno laddove sussistano gli indicati caratteri della abitualità e professionalità, caratteri che la forma societaria prescelta fa indubbiamente presumere.

Assunzione o titolarità di cariche gestionali nei consigli di amministrazione o nei collegi sindacali di società costituite a fine di lucro (di persone o di capitali), comprese le società cooperative con prevalenza di fini di lucro rispetto a quelli mutualistici:

- rappresentante legale
- amministratore
- amministratore delegato
- presidente del consiglio di amministrazione
- consigliere di amministrazione
- consigliere delegato
- membro del collegio sindacale (sindaco)
- direttore generale, se dotato di poteri gestionali
- istitutore o procuratore generale
- socio accomandatario di S.a.s.
- socio amministratore di S.n.c.
- liquidatore
- curatore o gestore di fatto della società
- componente del consiglio di gestione nel sistema dualistico
- componente del consiglio di sorveglianza, se con funzioni sostanzialmente gestionali o di controllo societario
- membro del comitato esecutivo
- revisore/sindaco unico, quando previsto in luogo del collegio sindacale

Non rientra tra i casi di incompatibilità assoluta l'essere esclusivamente "socio", poiché il dipendente è comunque libero di investire i propri soldi come meglio crede

Le attività incompatibili in modo relativo

Cosa si intende per incompatibilità relativa?



1° Istituto Comprensivo "Tenente Mario De Rosa"
Via Regina Margherita 28 Sant'Anastasia
Tel. 0818930703 - 0818930704 - 0818930705
Codice Fiscale: 80019960634 Codice Meccanografico: NAIC8AL00B
www.primoicsantanastasia.edu.it
naic8al00b@istruzione.it; naic8al00b@pec.istruzione.it

Essa si riferisce alle attività sottoposte a un regime autorizzatorio di parte datoriale Il c. 7 dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 statuisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, sottratti ai divieti della disciplina in materia di incompatibilità, che non siano stati previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, la quale deve verificare se sussistono le condizioni per rilasciare l'autorizzazione Questo sistema dà la chance di svolgere occasionalmente e in assenza di conflitti di interessi incarichi retribuiti che non configurano stabili attività commerciali, industriali, professionali e non si pongono in contrasto con i compiti istituzionali dell'ente di appartenenza Non esiste un elenco di attività autorizzabili: esse vanno valutate per esclusione rispetto all'incompatibilità assoluta o alle attività precluse

Parentesi sul conflitto di interessi

Il 24 luglio 2013 è stato pubblicato un documento a seguito della Conferenza unificata del Dipartimento della Funzione pubblica, delle regioni e degli enti locali, aggiornato alla normativa anticorruzione "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" Il paragrafo b) declina i casi di conflitto di interessi.

- Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita
- Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore
- Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge
- Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza
- Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge
- Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumeto all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio
- Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti
- Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6 (dipendenti in part time), del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse



1° Istituto Comprensivo "Tenente Mario De Rosa"
Via Regina Margherita 28 Sant'Anastasia
Tel. 0818930703 - 0818930704 - 0818930705
Codice Fiscale: 80019960634 Codice Meccanografico: NAIC8AL00B
www.primoicsantanastasia.edu.it
naic8al00b@istruzione.it; naic8al00b@pec.istruzione.it

- Tutti gli incarichi che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo

Art. 7 del d.P.R. n. 62/2013

La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 obbligo di astensione Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Le attività non soggette ad autorizzazione

Art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001

- a) collaborazione con giornali, riviste, enciclopedie
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore/inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali
- c) partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore/formatore
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso spese
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
- f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, docenza, ricerca scientifica
- f-ter) prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva (altrimenti serve l'autorizzazione)

La particolare disciplina del lavoro sportivo Art. 25, c. 1 del D.lgs. 36/2021

È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore



1° Istituto Comprensivo "Tenente Mario De Rosa"
Via Regina Margherita 28 Sant'Anastasia
Tel. 0818930703 - 0818930704 - 0818930705
Codice Fiscale: 80019960634 Codice Meccanografico: NAIC8AL00B
www.primoicsantanastasia.edu.it
naic8al00b@istruzione.it; naic8al00b@pec.istruzione.it

di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Il DM 10/11/2023 individua i parametri in base ai quali le amministrazioni pubbliche valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita.

Oltre al conflitto di interessi e allo svolgimento oltre l'orario di lavoro è di particolare rilevanza il parametro della prevalenza: il lavoro sportivo non deve superare il 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal CCNL del dipendente.

La dichiarazione assenza di cause di incompatibilità all'atto della firma del contratto

Il personale assunto a tempo indeterminato e determinato, dovrà dichiarare, all'atto di sottoscrizione del contratto, di non avere altri rapporti con il pubblico impiego e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 53 del D.lgs. 165/2001 e 508 del D.lgs. 297/1994 (il personale a t.d. che non ha firmato il modulo, deve recarsi entro 2 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e firmarlo).

La sussistenza di situazioni di incompatibilità impedisce la sottoscrizione del contratto di lavoro. L'aspettativa e il differimento della presa di servizio non superano la situazione di incompatibilità. Il dipendente deve dimettersi dal precedente incarico.

È possibile aggirare una incompatibilità chiedendo l'aspettativa ex art. 18, c. 3, CCNL 2007?

No, perché nel momento genetico non vi deve essere incompatibilità e perché detta aspettativa è concessa per effettuare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova, non per continuare un'attività lavorativa che già si svolge.

È possibile aggirare una incompatibilità chiedendo il differimento della presa di servizio?

No, perché la presa di servizio può essere differita solo per «giustificato motivo» e il fatto di svolgere altra attività lavorativa non lo integra. Si veda Nota USR Piemonte prot. n. 12340 del 22/08/2022.

La violazione del vincolo di esclusività.

Per le incompatibilità assolute



1° Istituto Comprensivo "Tenente Mario De Rosa"
Via Regina Margherita 28 Sant'Anastasia
Tel. 0818930703 - 0818930704 - 0818930705
Codice Fiscale: 80019960634 Codice Meccanografico: NAIC8AL00B
www.primoicsantanastasia.edu.it
naic8al00b@istruzione.it; naic8al00b@pec.istruzione.it

Lo svolgimento di incarichi in ipotesi di incompatibilità assoluta produce effetti sul piano disciplinare e dello status di dipendente pubblico.

L'art. 63 del DPR 3/1957 prevede la decadenza dall'impiego:

- a. accertamento della situazione incompatibile
- b. diffida a cessare entro 15 giorni
- c. se il dipendente non ottempera, decadenza dall'impiego
- d. azione disciplinare, che resta distinta e non precede la diffida Sent. Corte Costituzionale 10-18 maggio 1999, n. 171.

La decadenza non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma è la diretta conseguenza dell'inadempimento.

Per le incompatibilità relative

Lo svolgimento di incarichi in ipotesi di incompatibilità relativa produce effetti sul piano disciplinare e amministrativo-contabile se non è richiesta la preventiva autorizzazione Cassazione, Sez. Lav. Ordinanza 6525/2024

Esiste una responsabilità tipizzata:

- In caso di omessa autorizzazione vi è l'obbligo, da parte del dipendente, di versare il compenso ricevuto all'amministrazione di appartenenza art. 53, c. 7, D.lgs. 165/2001
- In caso di omissione del versamento il dipendente ne risponde davanti alla Corte dei conti per danno erariale art. 53, c. 7 bis, D.lgs. 165/2001
- Azione disciplinare (UPD), che resta distinta.

Se l'incarico è conferito da una pubblica amministrazione opera il comma 8:

Una pubblica amministrazione non può conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni senza previa autorizzazione. Se lo fa:

- il provvedimento di incarico è nullo di diritto
- il funzionario responsabile del procedimento commette infrazione disciplinare
- l'importo previsto come corrispettivo, se grava su fondi dell'amministrazione conferente, viene trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente.

Se l'incarico è conferito da un privato o da un ente pubblico economico opera il comma 9:

- Si applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 79/1997, con accertamento e irrogazione della sanzione pecuniaria del doppio del compenso liquidato da parte del Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze

Per il personale in part time fino al 50%



1° Istituto Comprensivo “Tenente Mario De Rosa”
Via Regina Margherita 28 Sant’Anastasia
Tel. 0818930703 - 0818930704 - 0818930705
Codice Fiscale: 80019960634 Codice Meccanografico: NAIC8AL00B
www.primoicsantanastasia.edu.it
naic8al00b@istruzione.it; naic8al00b@pec.istruzione.it

L’iter procedimentale è quello delineato dalla disciplina speciale della L. 662/1996, art. 1, cc. 61 e segg. che dispone giusta causa di recesso in contraddittorio. Il recesso ex art. 1, comma 61, L. 662/1996 è la conseguenza della violazione degli obblighi propri del regime di part-time, cioè mancata comunicazione, comunicazione non veritiera, svolgimento di attività non consentita, conflitto di interessi o violazione del divieto previsto dalla norma.

- Il DS trasmette all’UPD una relazione ai fini disciplinari per possibile giusta causa di recesso ex art. 1, c. 61, L. 662/1996.

Su questo iter si richiama la recente Sent. Cass. Civile Sent. Sez. L, Num. 23816/2026 (docente youtuber) in cui si contesta anche la validità del procedimento di decadenza affermando che non avrebbe dovuto adottarsi il provvedimento di decadenza previsto in tema di “incompatibilità assoluta” per il personale docente ma procedere con un provvedimento disciplinare di recesso.

Per concludere: alcune FAQ

1. L’autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali retribuiti può intervenire ora per allora? No.

2. L’autorizzazione deve necessariamente essere motivata?

Sì. Il “mero visto” formale privo di alcuna valutazione dell’attività da svolgersi, del suo raffronto con il quadro normativo applicabile e la sua compatibilità non equivale a un atto autorizzatorio in senso tecnico. (Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Umbria, Sent. 60 del 7 settembre 2022)

3. Cosa accade se l’amministrazione non dà riscontro a una richiesta di autorizzazione? Decorso il termine di 30 giorni, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata. In ogni altro caso, si intende definitivamente negata. (art. 53, c. 10, D.lgs. 165/2001).

4. I docenti supplenti con orario inferiore a quello pieno vengono considerati alla stregua dei part time? Sì, ai fini della disciplina delle incompatibilità, il supplente con contratto a tempo determinato e orario inferiore al pieno può essere trattato come personale a tempo parziale.

5. L’attività di amministratore di condominio è compatibile? Sì, ma solo quando è svolta per la cura dei propri interessi, ad esempio nel condominio in cui il dipendente pubblico è proprietario di un’unità immobiliare, e non quando assume i caratteri di una vera attività professionale abituale rivolta al mercato. Il dipendente, anche a tempo pieno, deve chiedere l’autorizzazione al dirigente.

6. La partecipazione a una impresa familiare costituisce una ipotesi di incompatibilità con lo status di dipendente pubblico? Previa valutazione (ai sensi dell’art. 1, c. 42, L. 190 del 2012 e art. 4, c. 7, L. 412 del 1991), l’amministrazione (nella fattispecie amministrazione sanitaria) può, con



1° Istituto Comprensivo "Tenente Mario De Rosa"
Via Regina Margherita 28 Sant'Anastasia
Tel. 0818930703 - 0818930704 - 0818930705
Codice Fiscale: 80019960634 Codice Meccanografico: NAIC8AL00B
www.primoicsantanastasia.edu.it
naic8al00b@istruzione.it; naic8al00b@pec.istruzione.it

provvedimento motivato, concedere l'autorizzazione a un dipendente pubblico che intende intraprendere un'attività nell'ambito di un'impresa familiare, al di fuori dell'orario di servizio e a titolo gratuito.

7. Un docente in part-time al 50% chiede l'autorizzazione per svolgere la professione di avvocato. È abilitato per insegnare discipline giuridiche, ma è su sostegno. Si può autorizzare? No. La norma prevede che la compatibilità vi sia con l'insegnamento in materie giuridiche. Senza il presupposto di tale insegnamento vi è incompatibilità. La normativa applicabile è quella della L. 247/2012 (ordinamento della professione forense).

8. L'attività di istruttore di scuola guida è compatibile? Si tratta di un'attività specificamente regolata dal Codice della strada e dalla normativa di settore. L'art. 123 del Codice della strada prevede infatti che chi insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida sui veicoli delle autoscuole debba essere abilitato e autorizzato. Ne consegue che tale attività sia una vera e propria professione (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 1° febbraio 2017, n. 187). Per il personale scolastico a tempo pieno o in part-time superiore al 50%, lo svolgimento stabile dell'attività di istruttore di scuola guida è quindi incompatibile.

9. Quali documenti acquisire per valutare la compatibilità o meno dell'incarico? Occorre acquisire almeno l'incarico/contratto per valutare: natura e durata del rapporto contrattuale, impegno orario previsto, compenso (anche ai fini dell'inserimento dell'Anagrafe delle prestazioni). Se il dipendente è titolare di partita IVA si suggerisce di acquisire anche il codice ATECO (necessario per comprendere il tipo di attività svolta).

Sant'Anastasia, _____

Nome e Cognome del dipendente (specificare se docente o ATA)

Firma del dipendente attestante la presa visione della normativa
